



Spett.le

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Lecce

Ufficio Territoriale di Lecce

via San Nicola 2

73100 – L E C C E

Oggetto: richiesta di registrazione statuto Associazione Famiglie per i disabili ONLUS  
(c.f.: 90022460753).

\* \* \*

Il sottoscritto Prof. Avv. Vincenzo Tondi della Mura, nato a Lecce il 29 dicembre 1961 ed ivi residente alla via 95° Regg.to Fanteria n. 29 (c.f.: TNDVCN61T29E506C), in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante dell'Associazione "Famiglie per i disabili – ONLUS" (nel prosieguo "l'Associazione") con sede in Gagliano del Capo alla piazzetta Padri Trinatari

#### **P R E M E S S O**

- che l'Associazione fu costituita in data 20 novembre 2003 per atto Notaio Massimo Anglana in Leverano (rep. n. 36.182 – racc. 7.862), registrato a Lecce il 25 novembre 2003 al n. 2685;
- che l'Associazione al fine di richiedere la iscrizione al Registro Nazionale Unico del Terzo Settore (nel prosieguo "RUNTS") modificando la sua qualificazione da ONLUS a ETS, ha approvato un nuovo Statuto per adeguarlo alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore (nel prosieguo "CTS");
- che detto statuto, approvato con delibera del 31/05/2021, è stato registrato a Lecce in data 29 giugno 2021 al n. 1834, serie 3;

- che l'Ufficio del RUNTS ha richiesto delle prime integrazioni allo statuto approvato;
- che, conseguentemente, l'Associazione ha convocato gli associati in assemblea straordinaria al fine di approvare il nuovo statuto con le integrazioni richieste e con delibera del 29 maggio u.s. ha deliberato un nuovo statuto registrato a Lecce in data 10/06/2024 al n. 927, serie 3;
- che la stessa Assemblea deliberava di autorizzare il Presidente ad apportare eventuali ulteriori modifiche qualora fosse richiesto dall'Ufficio del RUNTS al fine di poter concludere positivamente la richiesta di iscrizione;
- che, ulteriormente, l'Ufficio del RUNTS ha richiesto modificarsi l'art. 33 dello statuto nella parte in cui prevedeva che in caso di cessazione dalla carica di un Consigliere si procedesse per cooptazione.

Tutto quanto sopra premesso, lo scrivente Prof. Avv. Vincenzo Tondi della Mura, nella espressa qualità di legale rappresentante dell'Associazione Famiglie per i disabili ONLUS e munito dei poteri conferiti dall'Assemblea straordinaria in data 29 maggio 2024

### **CHIEDE**

a codesto spettabile Ufficio la registrazione dello Statuto della Associazione, che in duplice copia si allega alla presente istanza, da depositare all'Ufficio del RUNTS al fine di perfezionare la pratica di iscrizione.

Chiede, altresì, che la registrazione avvenga in esenzione dell'imposta di registro e di bollo sia per il requisito soggettivo, trattandosi di Associazione iscritta nell'anagrafe unica delle Onlus, ai sensi dell'articolo 11 Dlgs 460/1997, sia per il requisito oggettivo trattandosi di adeguamento alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 82, c 3 e 82, c 5 del D.Lgs. 117/2017.

Con osservanza.

Lecce, 21 giugno 2024

Prof. Avv. Vincenzo Tondi della Mura  
Presidente Associazione

“Famiglie per i disabili ONLUS”

Allegati

- 1) n. 2 copie dello Statuto sottoscritto dallo scrivente;
- 2) copia verbale di assemblea del 29 maggio 2024 registrato a Lecce in data 10 giugno 2024 al n. n. 927, serie 3;
- 3) copia del modello 69 con delega alla presentazione conferita al Dott. Paolo De Lorenzo.

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce

24 GIU. 2024 al n. 1108 serie 3

versati € 5.000,00

con Mod. F24 del 11/6/2024



IL CAPO TEAM 3  
Gestione e Controllo Dichiarazioni  
(Anna Maria PIZZI) (\*)  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale



**ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER I DISABILI - ONLUS**  
**presso Istituto dei Padri Trinitari di Gagliano del Capo (Le)**

**STATUTO**

**ADOTTATO CON DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 29/05/2024**

**(integrato a seguito delle osservazioni dell'Ufficio del RUNTS)**

Art. 1 – È costituita un'associazione avente la seguente denominazione:  
“Famiglie per i disabili ente del Terzo settore”, o anche, in forma abbreviata  
“Famiglie per i disabili ETS”, ai sensi e per gli effetti del Decreto  
Legislativo n.117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto  
compatibili.

L'Associazione si impegna all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia  
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente  
del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Gagliano del Capo (Lecce).

Art. 3 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote associative ed i contributi dei Soci;
- b) i contributi e i finanziamenti degli Enti pubblici, corrisposti a qualsiasi titolo;
- c) le erogazioni liberali, le elargizioni e le offerte di persona fisiche e giuridiche, pubbliche e private, comunque denominate o concesse;
- d) i proventi di attività eventualmente esercitate dall'Associazione, purché queste siano direttamente connesse alle finalità istituzionali;
- e) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modesto valore o di



servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze campagne di sensibilizzazione.

Art. 4 – La durata dell'associazione è illimitata, salvo scioglimento.

Art. 5 – L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di persone affette da disabilità fisica e/o psichica, con particolare riguardo per quelle in cura presso il Centro di Riabilitazione dei Padri Trinitari di Gagliano del Capo, le attività sociali di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del Codice del Terzo Settore:

- a) promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità e non discriminazione delle persone affette da disabilità, eliminando o riducendo le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare in coerenza con i principi Costituzionali;
- b) diffondere l'informazione in merito ai servizi pubblici e privati disponibili per le persone disabili, in ragione delle loro condizioni fisiche e psichiche;
- c) rendere accessibili le informazioni su ausili, terapie alternative e tutto ciò che in Italia e all'estero è disponibile per venire in soccorso delle persone disabili;
- d) sostenere i parenti nelle battaglie per rivendicare i loro diritti e soprattutto quelli dei loro familiari disabili.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri ed i limiti definiti con gli appositi decreti ministeriali, fra cui:



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

- a) promuovere incontri culturali e promozionali, facendosi portavoce delle esigenze e delle necessità delle persone disabili in ogni sede e con i mezzi ritenuti ragionevoli;
- b) tutelare e difendere le persone disabili nei loro diritti, nei loro interessi, sia materiali che morali;
- c) promuovere e sollecitare ogni iniziativa a livello pubblico. privato, normativo, assistenziale, sanitario, preventivo, scientifico, economico, culturale, sportivo e ricreativo, che abbia lo scopo di favorire il progresso individuale e sociale delle persone disabili e di diffondere la conoscenza delle loro condizioni;
- d) reperire i mezzi finanziati occorrenti per perseguire le proprie finalità istituzionali. anche mediante occasionali raccolte pubbliche di fondi.

Inoltre, l'Associazione:

- a) collabora con il Centro di Riabilitazione dei Padri Trinitari di Gaglianico del Capo per favorirne il perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) promuove la formazione di operatori specializzati nel settore della disabilità.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6 - La presente associazione non persegue in alcun modo fini di lucro. È apartitica, aconfessionale e si avvale dell'attività volontaria e gratuita dei propri associati.

#### Art. 7 – Volontari

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo ed allo stesso possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

#### PARTE SECONDA – I soci

##### Art. 8 – I soci sono:

- a) collaboratori;

V. S. 



- b) sostenitori;
- c) onorari.

Art. 9 - Sono soci collaboratori i familiari delle persone assistite nel Centro di Riabilitazione dei Padri Trinitari di Gagliano del Capo.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che perseguono il progresso dell'Associazione, che ne partecipano agli scopi ed alla vita e che contribuiscono in qualsiasi modo alla promozione personale e sociale delle persone disabili.

Sono soci onorari quelle persone fisiche che intendono contribuire in proprio al potenziamento ed allo sviluppo dell'Associazione, mediante aiuti morali e materiali. Questi soci sono nominati dal Consiglio direttivo previa approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 10 - Per poter aderire all'Associazione occorre fare istanza al Consiglio direttivo che sarà considerata accettata trascorsi 70 gg tranne espresso diniego, opportunamente motivato, nello stesso termine con delibera del Consiglio Direttivo. Il diniego, con la motivazione, dovrà essere comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, il diniego potrà essere impugnato avanti l'assemblea che delibererà alla prima riunione utile.

Art. 11 - La partecipazione è a tempo indeterminato e l'associato non dimissionario è tenuto al pagamento delle quote annuali. È esclusa la temporaneità della partecipazione.

Art. 12 - Tutti i soci hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita dell'Associazione nel rispetto delle norme statutarie e di legge che



disciplinano il rapporto associativo e con modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti i soci hanno l'impegno di perseguire, di cooperare, di contribuire secondo le loro possibilità al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

I soci dovranno altresì provvedere al pagamento della quota di iscrizione, determinata di anno in anno dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Tutti i soci hanno completa parità di diritti e obblighi.

Art. 14 - L'esercizio del voto è limitato solo ai Soci che siano in regola con il tesseramento e che siano iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi. Gli associati minorenni esercitano il loro diritto di voto per il tramite di chi esercita la loro potestà genitoriale.

Art. 15 - Il Socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio. Ogni delegato non può rappresentare più di due soci.

Art. 16 - Tutti i soci e soltanto essi possono avere accesso alle cariche sociali, ad eccezione dei componenti l'Organo di Controllo.

Art. 17 - È tassativamente vietato che un socio possa ricoprire più di una carica sociale.

Art. 18 - Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 19 - Al socio, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, saranno rimborsate le spese sostenute per conto dell'Associazione.

Art. 20 - Si perde la qualità di socio per:

- a) mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- b) per dimissione;
- c) per espulsione;



d) per decesso.

L'espulsione deve essere proposta dal Consiglio direttivo e lo specifico ordine del giorno essere approvato mediante i voti favorevoli pari ai 2/3 del Consiglio direttivo.

Il socio espulso può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 21 - In nessun caso il socio recedente può pretendere le quote associative e gli eventuali contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

PARTE TERZA – Gli organi sociali.

Art. 22 - L'associazione ha i seguenti organi:

a) Assemblea dei soci;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente del Consiglio Direttivo;

d) Organo di controllo (eventuale).

Art. 23 - L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e può essere convocata presso la sede sociale o altro luogo della provincia di Lecce.

Art. 24 - L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro e non oltre centoventi giorni (centottanta giorni qualora ricorrano motivate e particolari esigenze) dalla fine dell'anno sociale e amministrativo. Essa è altresì convocata dal Presidente in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto definiti all'articolo precedente del presente Statuto.



L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, la modalità dell'adunanza, oltre che l'eventuale indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e della modalità dell'adunanza in caso di seconda convocazione – con distinzione (non meno di un giorno) tra prima e seconda convocazione –, deve essere inoltrato almeno 10 giorni prima dalla data prevista ai Soci con qualsiasi mezzo idoneo a garantire prova della conferma di avvenuta ricezione.

L'Assemblea potrà essere svolta sia con presenza fisica che a distanza in forma di videoconferenza attraverso idonea piattaforma audio-video purché dia la possibilità di identificare il Socio partecipante e la possibilità di far intervenire ed esprimere allo stesso il voto sia palese che segreto.

Art. 25 - In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci dell'associazione.

L'assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modifiche dello statuto l'assemblea è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei soci dell'associazione; in seconda convocazione, quando sia rappresentato almeno un terzo dei soci.

Per le modifiche dello statuto dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti.

Per lo scioglimento dell'associazione in prima e in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano rappresentati almeno tre



*Handwritten signature*

quarti dei soci dell'associazione; è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.

La regolare costituzione delle assemblee è accertata dal presidente o da un membro del consiglio direttivo.

Art. 26 - Presidenza e segreteria dell'assemblea.

L'assemblea elegge fra i presenti il presidente dell'assemblea, che la dirige, ed il segretario, che ne redige il verbale.

Art. 27 - Votazioni assembleari.

L'assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo i casi di modifica dello statuto o di scioglimento.

Le astensioni dal voto, e così le schede bianche, sono considerate a tutti gli effetti voti non espressi.

Nel caso in cui più persone riportino un ugual numero di voti al fine della elezione alle cariche sociali, valgono i seguenti principi di priorità: quando la parità dei voti si verifica tra due o più soci prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione e, successivamente, con maggiore anzianità di età.

Art. 28 - L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione:

- a) elegge, per ogni mandato ossia ogni tre anni, previa verifica della insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo quando necessario, il Revisore quando necessario;
- b) delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulla relazione di attività predisposta dal Consiglio Direttivo relativa all'esercizio associativo precedente;



- d) delibera sul rendiconto di esercizio e sul bilancio preventivo, predisposti Consiglio Direttivo;
- e) su proposta del Consiglio Direttivo, nomina i Soci Onorari;
- f) delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo riguardante l'espulsione o la cessazione dalla carica di un Consigliere o altro Socio ricoprente carica sociale;
- g) stabilisce la quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- h) ratifica gli atti emanati dal Consiglio Direttivo, su questioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento;
- i) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o ad essa demandato per Legge o per Statuto;
- j) delibera modifiche e/o integrazioni dei criteri per l'ammissione di nuovi Soci;
- k) approva i verbali delle proprie sedute;
- l) delibera e ratifica l'operato del Consiglio Direttivo che in caso di urgenza e/o di pericolo, ha dovuto prendere decisioni spettanti all'Assemblea dei Soci, circa i requisiti di urgenza e/o di pericolo, nonché la legittimità dell'operazione ed il merito della stessa;
- m) delibera l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) delibera circa la nomina e la revoca, quando previsto, dell'Organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.



*Handwritten signature*

Le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto su preventiva decisione della stessa Assemblea.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Art. 29 - L'assemblea straordinaria invece è convocata per:

- a) la modifica dello statuto;
- b) lo scioglimento dell'associazione;
- c) la nomina di uno o più liquidatori;
- d) la devoluzione del patrimonio residuo;
- e) la nomina dei probiviri, che decidano di eventuali controversie endoassociative;

f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'avvio della relativa azione risarcitoria.

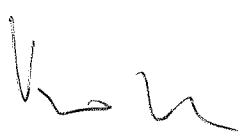
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 30 – Il presidente del consiglio direttivo è eletto dal consiglio direttivo nel suo ambito e dura in carica tre anni.

Art. 31 – Il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione.

Art. 32 – Il consiglio direttivo elegge il vicepresidente nel suo ambito. Questi sostituisce il presidente medesimo in caso di grave impedimento ed in ogni altra attività dallo stesso delegata.

Il consiglio direttivo nomina altresì un Segretario, che, se esterno al Consiglio, non ha diritto di voto.



Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di 3 giorni dalla data di svolgimento con qualsiasi mezzo idoneo a garantire prova della conferma di avvenuta ricezione.

Il Consiglio direttivo potrà essere svolto sia con presenza fisica che a distanza in forma di videoconferenza attraverso idonea piattaforma audio-video purché dia la possibilità di identificare il Consigliere partecipante e la possibilità di far intervenire ed esprimere allo stesso il voto sia palese che segreto.

Art. 33 – Qualora il presidente si dimetta, il consiglio direttivo entro 60 gg deve eleggere un nuovo presidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 34 – Il consiglio direttivo si compone di 7 o 9 membri (numero dispari) compreso il Presidente e risponde del suo operato all'assemblea. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità.

Art. 35 – Il consiglio direttivo è preposto:



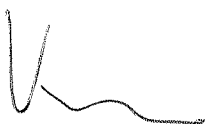
- a) all'amministrazione ordinaria;
- b) all'obbligo di redazione del bilancio consuntivo o del rendiconto annuale nonché della redazione e votazione del preventivo;
- c) alla redazione del bilancio sociale qualora ne ricorrano i presupposti di legge o comunque se lo ritenga opportuno;
- d) alla relazione annuale dell'attività svolta dall'associazione;
- e) a proporre l'importo delle quote sociali;
- f) a decidere in ordine alle nuove iscrizioni, salvo quanto disposto dagli artt.9 e 27 lett. f);
- g) all'esecuzione delle delibere prese dall'assemblea;
- h) ad autorizzare preventivamente, specificando limiti e condizioni, il sostenimento delle spese da parte dei volontari per l'attività prestata.

Art. 36 - La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria se ricorrono i requisiti, per due esercizi consecutivi, indicati nel secondo comma dell'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'obbligo di cui al paragrafo precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'Assemblea dei Soci può nominare l'Organo di controllo cui affidare l'incarico di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel



caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

All'atto della nomina, l'Assemblea stabilirà se nominare un Organo di controllo monocratico o collegiale. In caso si optasse per la nomina di un Organo di controllo collegiale, esso sarà costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria all'interno dell'Associazione.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile, comma secondo, del C.C. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, del D.Lgs n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato decreto. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 37 - La nomina del Revisore legale dei conti è obbligatoria, se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti, per

V. h



due esercizi consecutivi, indicati nel primo comma dell'art. 31 del D.Lgs 117/2017 o quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 10 dello stesso Decreto. L'obbligo di cui al paragrafo precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art.31 del D.Lgs 117/2017 non vengono superati.

In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere un Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 38 – Con riferimento al funzionamento dell'Organo di Controllo:

- 
- a. il mandato dell'Organo di Controllo ha una validità pari a tre anni ed è rinnovabile previa elezione;
  - b. elegge, se collegiale, al suo interno un Presidente tra gli iscritti nell'Elenco dei Revisori legali dei conti;
  - c. presenta ogni anno, all'Assemblea dei Soci, una relazione scritta allegata al Bilancio consuntivo. esamina ed esprime parere sul bilancio sociale;
  - d. ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio Direttivo, di cui riceve le convocazioni ed i relativi verbali;
  - e. nei casi di necessità e/o di urgenza e/o di pericolo di cui all'art. 23 del presente statuto, fornisce il proprio parere conforme ad accertare che ricorrano i presupposti di necessità, urgenza, pericolo, nonché la legittimità dell'operazione ed il merito della stessa;
  - f. mantiene aggiornati e custodisce i propri registri.

#### PARTE QUARTA - Bilanci, libri e scritture

Art. 39 - Esercizi associativi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, quali iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto dell'anno solare successivo. Eccezionalmente, al solo fine di adeguare l'attività alla nuova durata dell'esercizio associativo, l'esercizio dell'anno 2024 avrà durata di 8 mesi e terminerà il 31 agosto 2024.

#### Art. 40 - Bilancio d'esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto secondo la Normativa, le linee guida, i principi contabili e la modulistica applicabile.

Qualora ne ricorrano i presupposti, il Bilancio dell'Associazione potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Nella formazione dei bilanci il consiglio direttivo osserva le seguenti disposizioni:

- a) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- b) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;
- c) il divieto di cedere beni o di effettuare prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli, in ragione della loro qualità, ai soci, a coloro che a qualsiasi titolo operano nell'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado.

I bilanci devono essere depositati al Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### Art. 41 - Bilancio sociale

V. u.



Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 14, comma 1, CTS, per ogni esercizio dovrà essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

#### Art. 42 - Scritture contabili

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

#### Art. 43 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, se esistente.

I Volontari hanno diritto ad esaminare il Registro dei Volontari ed estrarne copie.

Gli Associati possono esaminare il Registro dei Volontari, il Libro degli Associati ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee ed estrarne copie.

Ciascun Consigliere può esaminare il Registro dei Volontari, il Libro degli Associati ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo ed



estranne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare quest'ultimo Libro.

I componenti l'Organo di Controllo possono esaminare tutti i Libri sociali.

#### PARTE QUINTA – Scioglimento e norme di chiusura

Art. 44 – Nel caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea, che delibera lo scioglimento, procederà alla nomina del o dei liquidatori.

Per effetto del suo scioglimento, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore e, prioritariamente, a quelli tra questi che operano nel mondo delle disabilità e che perseguono i medesimi scopi dell'associazione o comunque fini analoghi, salvo diversa indicazione dell'Assemblea dei soci che delibererà lo scioglimento.

Art. 45 – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci o tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo e senza formalità di procedura, inappellabilmente.

Art. 46 - Per quanta non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017), al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

